



REGIONE BASILICATA




UNIONE EUROPEA



SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE PMI LUCANE

INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE DI
| PRODOTTO | PROCESSO | SERVIZIO |
| ORGANIZZATIVA | MARKETING |
| ECO-INNOVAZIONE | SAFETY-INNOVAZIONE

AVVISO PUBBLICO



RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) N. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (ce) n. 1080/2006
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- il Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C 209 del 23/07/2013;
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 16 settembre 2014 (SA38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17ottobre 2014 (C369);
- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Legge Regionale n. 1 del 16/02/2009 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano.



Indice

Indice	3
Articolo 1 – Finalità	4
Articolo 2 – Finalità	4
Articolo 3 – Soggetti Beneficiari	4
Articolo 4 – Risorse finanziarie	5
Articolo 5 – Settori di attività ammissibili	5
Articolo 6 – Programmi di investimento agevolabili	6
Articolo 7 – Spese ammissibili	8
Articolo 8 – Forma e intensità dell’agevolazione	10
Articolo 9 – Modalità di presentazione della domanda	11
Articolo 10 – Criteri di attribuzione dell’ordine istruttorio delle domande di agevolazione	13
Articolo 11 – Criteri di attribuzione dell’ordine istruttorio delle domande di agevolazione	14
Articolo 12 – Modalità di erogazione del contributo	15
Articolo 13 – Adempimenti Formali e Esposizione Contabile e Rilevanza Fiscale dell’Agevolazione	16
Articolo 14 – Obblighi del soggetto beneficiario	16
Articolo 15 – Operazioni straordinarie di impresa (escluse per le società consortili e le PMI in forma di cooperativa)	17
Articolo 16 – Decadenza dell’agevolazione	18
Articolo 17 – Revoca del contributo	19
Articolo 18 – Cumulo	20
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali	20
Articolo 20 – Rinvii	20
Articolo 21 – Disposizioni finali	21



Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Avviso Pubblico si propone di concedere aiuti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere investimenti che, mediante interventi in innovazione di un impianto o di un processo produttivo, di organizzazione, di marketing, di ottimizzazione delle performance ambientali e/o di sicurezza consentano un rilevante miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in modo da determinare vantaggi competitivi.
2. Il presente Avviso Pubblico quindi cofinanzia investimenti, nell'ambito delle tipologie descritte al successivo articolo 6.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si applicano le definizioni di cui all'**Allegato A**.

Articolo 3 – Soggetti Beneficiari

1. Destinatari dell'agevolazione del presente Avviso Pubblico sono le "micro, piccole e medie imprese", anche in forma cooperativa e le società consortili rispondenti alle definizioni di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005 che recepisce la raccomandazione 2003/361/CE della C.E. del 6 maggio 2003, che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di inoltro della candidatura telematica:
 - a) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e attive come rilevabile dal certificato camerale;
 - b) avere la piena disponibilità dell'immobile della struttura produttiva ove deve essere realizzato l'investimento secondo la definizione di cui all'allegato A;
 - c) essere in regola con la normativa antimafia;
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - e) non essere impresa in difficoltà¹;
 - f) non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta imputabile per cause imputabili all'impresa e non sanabili;
 - g) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva² o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - h) non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata;
 - i) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

¹ Cfr. Allegato A per la definizione di *Impresa in difficoltà* (Reg. UE n.651/2014)

² Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.



- j) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della richiesta, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo;
2. Le imprese che operano in regime di contabilità semplificata, entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente, per usufruire delle agevolazioni devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un'ordinata tenuta del fascicolo riguardante l'iniziativa. L'imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie anche se l'impresa opera in regime di contabilità semplificata sulla base della normativa nazionale vigente. Pertanto, ai fini della verifica dell'effettivo apporto di mezzi propri e per garantire la tracciabilità finanziaria del Piano, qualora l'impresa operi in regime di contabilità semplificata, è tenuta ad effettuare tutti i pagamenti e gli apporti su un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni oggetto di rendicontazione, pena la non ammissibilità, decadenza, revoca dell'agevolazione.
3. Possono beneficiare dell'agevolazione gli investimenti avviati successivamente alla data di inoltro della candidatura telematica. Per il significato di "avvio dei lavori" si rimanda alle definizioni di cui all'**allegato A** al presente avviso pubblico.
4. Non è ammessa l'inoltro, da parte della stessa impresa, la presentazione di più di una candidatura a valere sul presente Avviso Pubblico.

Articolo 4 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili a valere sul presente Avviso Pubblico ammontano ad 12.000.000,00 di euro. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare.
2. Il presente Avviso Pubblico è emanato nel rispetto degli "Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020" ed è conforme agli obiettivi del nuovo periodo di programmazione dei fondi comunitari, pertanto l'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di incrementare la dotazione del presente Avviso Pubblico anche con risorse dei Programmi Operativi 2014-2020, anche in sostituzione e/o ad incremento delle risorse attualmente individuate.

Articolo 5 – Settori di investimento ammissibili

1. Il settore dell'investimento deve rientrare in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:
- B – Estrazione di minerali da cave e miniere limitatamente ai seguenti codici:
- divisione 08: "altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere";
 - divisione 09: "attività dei servizi di supporto all'estrazione".
- C - Attività manifatturiere, con l'esclusione dei seguenti codici: 20.6³, 24.10⁴, 24.20.1, 24.20.2, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 30.11⁵, 33.15

³ Il codice 20.6 è affine alla definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, par. 44 del Regolamento (CE) 651/2014 che qui si evidenzia:

"44) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati."

⁴ I codici da 24.10 a 24.34 a qui elencati sono affini alla definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, par. 43 del Regolamento (CE) 651/2014 che si evidenzia:

"43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganese e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

- D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- E - Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
- F - Costruzioni;
- G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
- H - Trasporto e magazzinaggio;
- I.- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
- J - Servizi di informazione e comunicazione;
- M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
- N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ad esclusione della divisione 77;
- Q - Sanità e assistenza sociale, ad esclusione della divisione 86
- R - Attività creative, artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.
- S - Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94

Articolo 6 – Investimenti agevolabili

1. Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti di importo superiore a € 10.000,00, compresi nelle seguenti tipologie di intervento:
 - A. Innovazioni di processo/prodotto/servizio** ovvero la realizzazione di un nuovo metodo di produzione o di distribuzione, o significativo miglioramento di quello esistente, ottenuto attraverso cambiamenti delle tecniche e/o delle attrezzature. L'innovazione può interessare il processo produttivo già in atto nell'azienda per renderlo più efficiente e competitivo o l'introduzione di un nuovo processo per la produzione di nuovi prodotti.

-
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;*
 - c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;*
 - d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;*
 - e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm”;*

⁵I codici 30.11 e 33.15 sono affini alla definizione del settore della costruzione navale data “Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)” (in GUUE C317 del 30.12.2003) che si riporta:

Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

- a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;
- c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
- d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:
 - i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;
 - ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;
 - iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;
 - iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati;

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato;

- B. *Innovazioni organizzative tramite l'utilizzo delle TIC*** ovvero l'adozione di nuovi metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell'impresa, migliorandone la produttività e/o riducendone i costi di gestione, tramite lo sviluppo e la realizzazione di tecniche derivanti da applicazioni ICT anche attraverso le nuove soluzioni cloud computing (insieme di tecnologie informatiche che permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto da un [provider](#) di [memorizzare/archiviare](#) e/o [elaborare](#) dati grazie all'utilizzo di risorse [hardware/software](#) distribuite e virtualizzate in [Rete](#)), destinate a rendere migliore e più efficiente la gestione dei dati.
- C. *Innovazione di marketing*** Innovazioni di marketing ovvero l'implementazione di nuove metodologie di marketing che comportano significativi cambiamenti nella promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo, con esclusione delle spese di pubblicità. Perché possa essere considerata innovativa, la metodologia di marketing non deve essere stata precedentemente utilizzata dall'impresa, e deve rappresentare un significativo cambiamento di direzione rispetto alle strategie attuate dall'impresa. La nuova strategia può essere sviluppata *non solo per i nuovi prodotti, ma anche per prodotti già esistenti*.
- D. *Eco - innovazione*** ovvero investimenti volti a favorire il miglioramento delle *performance* ambientali aziendali attraverso la riduzione significativa degli impatti delle attività produttive dell'impresa (diminuzione della quantità/pericolosità di emissioni/rifiuti, risparmio/efficienza energetica, uso razionale delle materie prime) sia a livello di processo sia di prodotto;
- E. *Safety-innovazione*** ovvero investimenti volti a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di responsabilità sociale dell'impresa.
2. Nell'ambito dei progetti di investimento di cui al precedente comma 1 sono agevolabili i seguenti investimenti in beni strumenti nuovi (materiali o immateriali), la cui elencazione ha mero carattere esemplificativo e non esaustivo:
- a) Innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio:**
- acquisizione di impianti, macchinari, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, finalizzati ad implementare e migliorare le prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi del prodotto o del processo produttivo, complessivamente o per fasi;
 - acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
 - acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento funzionali all'esercizio delle attività produttive, conoscenze tecniche brevettate e non brevettate;
- b) Innovazione organizzativa:**
- investimenti relativi all'introduzione o l'utilizzo delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) all'interno dell'azienda:
 - impianti e attrezzature per la realizzazione di reti tecnologiche per intranet/internet/extranet
 - sistemi hardware e software;
 - sistemi di e-security
 - acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento funzionali all'esercizio delle attività produttive, conoscenze tecniche brevettate e non brevettate;
- c) Innovazione di marketing:**
Introduzione di nuove metodologie di marketing come ad esempio:
- il "product placement" inteso come:
 - l'introduzione di nuovi canali di vendita visti non sotto il profilo della logistica (trasporto, magazzini e catene di distribuzione) ma come metodi di vendita di beni e servizi ai consumatori;



- introduzione di nuove metodologie di presentazione del prodotto;
- il "product promotion" inteso, ad esempio, come:
 - il "branding" ovvero lo sviluppo, l'introduzione e la diffusione di una nuova identità del marchio dell'impresa (escluse le modifiche di routine) tesi a posizionare il prodotto (nuovo o già in produzione) dell'impresa in un nuovo mercato o a dare al prodotto una nuova immagine;
 - la fidelizzazione della clientela attraverso l'introduzione di sistemi informatizzati di gestione della medesima al fine di personalizzare la presentazione dei prodotti a seconda delle specifiche esigenze dei singoli consumatori;
 - le metodologie di politica del prezzo ("pricing") che afferiscono all'uso di nuove strategie di prezzo come l'introduzione di un nuovo metodo che permette ai consumatori di scegliere da catalogo (anche su web) le specifiche del prodotto desiderato e ottenere il prezzo per il prodotto individuato.

d) Eco - innovazione:

- installazione di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento volti alla riduzione delle emissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro, alla riduzione del rischio di esposizione a sostanze pericolose e/o radiazioni;
- innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" processi di produzione;
- Impianti, macchinari, attrezzature finalizzati all'introduzione di eco-innovazioni di prodotto;
- Impianti, macchinari, attrezzature finalizzati volti a favorire l'efficienza ed il risparmio energetico;
- Impianti, macchinari, attrezzature finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili fatta esclusione per quelli per i quali è richiesto anche l'incentivo statale. Non è infatti consentita la cumulabilità.

e) Safety-innovazione

- Tecnologie avanzate e macchinari funzionali all'inserimento lavorativo di persone con disabilità e/o a ottemperare a esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia;
- conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- Impianti, macchinari, attrezzature finalizzati al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno del presente Avviso Pubblico le spese effettuate a decorrere dalla data di invio della "candidatura telematica" di cui al successivo art. 9 e relative alle seguenti tipologie:

a) Spese generali relative a:

- a.1) consulenze finalizzate alla presentazione della domanda di agevolazione nella misura massima del 2% delle spese ammissibili e comunque il contributo massimo non può superare € 2.900,00 per domande riferite a medie imprese ed €1.500,00 per domande riferite a micro e piccole imprese;
- a.2) consulenza tecnica (progettazione, direzione lavori) per interventi di ristrutturazione e adeguamento dei locali nella misura massima del 3% delle spese ammissibili di cui all' art. 7 comma 1 lett. b1).



- a.3) spesa relativa alla perizia tecnica giurata di cui all'art. 12 nella misura massima del 3% del costo totale ammissibile del progetto e comunque il contributo massimo non può superare € 4.000,00 per domande riferite a medie imprese ed €2.000,00 per domande riferite a micro e piccole imprese;

Le consulenze di cui ai punti a1), a2) e a3) devono essere fornite da soggetti diversi.

Le spese per consulenze sono agevolabili se prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico e non siano relative alle normali spese di funzionamento delle imprese. Tali spese saranno ammesse in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive) entro un costo ammissibile ad agevolazione non superiore a € 300,00 giornata/uomo.

b) Spese connesse all'investimento materiale:

- b1) Ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature oggetto degli interventi di innovazione: sono rendicontabili al costo iscritto in fattura purché espressamente indicate in domanda ed approvate e nella misura massima del 20% delle spese ammissibili.
- b2) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, hardware nuovi di fabbrica esclusivamente dedicati agli interventi di innovazione.

c) Spese connesse all'investimento immateriale:

- c1) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how. Tali spese non possono essere superiori al 30% delle spese ammissibili;
- c2) Programmi informatici funzionali all'innovazione oggetto di agevolazione, fatta esclusione dei software di base necessari al funzionamento di una macchina o di un impianto, in quanto compresi nella spesa di acquisto degli stessi. Le spese concernenti l'acquisto di software non possono essere superiori al 30% delle spese ammissibili;
- c3) servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione degli interventi in innovazione, compresi i servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Inoltre, i servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese non possono essere superiori al 20% delle spese ammissibili;
- c4) Spese connesse all'acquisizione di certificazioni, intese come importo pagato dall'impresa all'organismo certificatore per l'acquisizione della certificazione. Sono agevolabili solo i costi relativi all'acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione.

2. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA.

3. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

- a) acquisto di beni immobili;
- b) imposte e tasse;
- c) ammende, multe e penali;
- d) acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
- e) tutte le spese non capitalizzabili non comprese fra le spese ammissibili;



- f) prestazioni/forniture effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati; effettuate e/o fatturate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
 - h) spese relative all'acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature usati;
 - i) spese di manutenzione ordinaria;
 - k) spese relative all'attività di rappresentanza;
 - l) interessi passivi.
 - m) relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti)
4. Non è ammissibile alle agevolazioni la locazione finanziaria (leasing) o operativa (noleggio).
 5. Non è ammissibile alle agevolazioni l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano".
 6. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate.
 7. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati.
 8. Non sono ammissibili le spese per le quali mancano i preventivi e quelle che si riferiscono ad opere murarie ed assimilate non riportate nei computi metrici.
 9. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti.
 10. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196.
 11. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.

Articolo 8 – Forma e intensità dell'agevolazione

1. Sull'importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto capitale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014/2020, nel Regolamento CE n. 651/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/2 del 26.06.2014 e secondo le intensità espresse in termine di equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui alla Mappa degli aiuti a finalità regionale 2014/2020 e precisamente:
 - per le medie imprese un aiuto non superiore al 35% delle spese ammesse ad agevolazione e comunque fino ad un contributo massimo di € 50.000,00;
 - per le piccole imprese un aiuto non superiore al 45% delle spese ammesse ad agevolazione e comunque fino ad un contributo massimo di 30.000,00.L'impresa beneficiaria si impegna, in ogni caso, ad apportare un contributo finanziario pari ad almeno al 25% dei costi ammissibili in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
2. Qualora le spese per l'investimento risultino (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziato nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.

Articolo 9 – Modalità di presentazione della domanda

1. Per la gestione degli aiuti di cui al presente Avviso Pubblico, la Regione Basilicata si avvarrà di Sviluppo Basilicata S.p.A.
2. La procedura di presentazione della domanda di contributo previsto dal presente Avviso Pubblico è articolata nelle seguenti fasi:
 - a) Fase di registrazione: l'interessato, ove non fosse già abilitato per l'accesso ai servizi della Pubblica amministrazione regionale, in qualsiasi momento potrà accedere al seguente indirizzo internet <http://servizi.basilicatanet.it/servizi/index.jsp>, e inserire i propri dati anagrafici. Il sistema genererà automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo email indicato nella pagina di registrazione. Nella stessa mail verranno fornite tutte le indicazioni per ottenere il PIN (numero di codice personale che abilita all'accesso ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione regionale, fra cui la compilazione della domanda per il presente Avviso Pubblico) da utilizzare solo nel caso in cui non si sia in possesso della firma digitale;
 - b) Fase di compilazione: una volta ottenuto il PIN (se si è in possesso della firma digitale non occorre il PIN) sarà possibile accedere al servizio "Centrale Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it > Pubblicità Legale > Avvisi e Bandi; si individuerà il bando e si cliccherà su dettagli. Si visualizzerà una pagina dove inserire il nome utente e la password scelti nella fase di registrazione (se si è in possesso della firma digitale cliccare sulla sezione smart card/usb token "accedi" e accreditarsi con codice della firma digitale). Successivamente, una volta inserito il codice PIN (o essersi accreditati con il codice digitale), occorrerà scegliere la tipologia di partecipazione cliccando su "Partecipa" e si aprirà una videata con la domanda di partecipazione da compilare ed inoltrare.
3. La compilazione della domanda telematica sarà possibile a partire dalle ore 8:00 del primo giorno feriale successivo al 40° giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, data di apertura dello sportello telematico. Lo sportello telematico resterà aperto fino alle ore 18:00 del **31 ottobre 2015**. L'ufficio competente, con proprio provvedimento, potrà stabilire termini iniziali e finali diversi da quelli precedentemente indicati.
4. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso Pubblico, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature.
5. Nei 5 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello telematico di cui al precedente comma 3, l'elenco provvisorio delle domande presentate sarà pubblicato sul portale della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it, secondo l'ordine progressivo conseguito con i criteri definiti al successivo articolo 10 ed esplicitati nell'**allegato C**. Nell'elenco saranno indicati quali sono i potenziali soggetti beneficiari (individuati per ragione sociale e numero identificativo assegnato dal sistema al momento di presentazione della domanda telematica) che, secondo l'ordine progressivo ottenuto in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2, rientrano nella dotazione finanziaria, eventuali potenziali beneficiari che, a parità di posizione con altri, rientrerebbero nella dotazione finanziaria solo a seguito di sorteggio ed i potenziali beneficiari non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione. Nel caso in cui nell'elenco progressivo siano presenti potenziali beneficiari che hanno conseguito la medesima posizione che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco provvisorio verrà pubblicata sul portale della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it, la data ed il luogo in cui l'Ufficio regionale competente provvederà ad espletare il sorteggio pubblico tra i soggetti interessati.
6. Nei 10 giorni naturali e consecutivi successivi alla pubblicazione dell'elenco provvisorio, ovvero all'eventuale effettuazione del sorteggio, verrà pubblicato sul portale della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it, l'elenco definitivo dei potenziali beneficiari che secondo



l'ordine progressivo rientrano nella dotazione finanziaria e dei potenziali beneficiari non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione.

7. Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dell'elenco di cui al precedente comma 5, **solo i potenziali beneficiari che nell'elenco risultano rientrare nella dotazione finanziaria** e che intendono confermare la domanda telematica di contributo dovranno far pervenire al Soggetto Gestore in formato cartaceo o telematico la documentazione elencata al successivo comma 13.
8. In caso di trasmissione della documentazione di cui al successivo comma 13 in formato cartaceo sul plico, contenente la documentazione medesima, oltre all'indicazione del richiedente-mittente, occorrerà riportare la seguente dicitura "AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE PMI". Il plico dovrà essere indirizzato a:
SVILUPPO BASILICATA S.P.A. – Via Centomani n. 11 – 85100 Potenza.
In caso di consegna a mano gli uffici di Sviluppo Basilicata sono aperti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 da Lunedì al Venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 da lunedì a giovedì.
9. In caso di trasmissione della documentazione di cui al successivo comma 13 in formato elettronico, la medesima documentazione dovrà essere trasmessa, da un indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo avviso.sostegnopmi@cert.regione.basilicata.it, inserendo nell'oggetto "NOME COGNOME richiedente – AVVISO PUBBLICO SOSTEGNO PMI". I documenti che necessitano di firma dovranno essere firmati digitalmente. Non saranno accettati documenti in formato elettronico trasmessi da indirizzo di posta elettronica non certificata.
10. Le domande pervenute non conformi agli Allegati previsti con il presente Avviso Pubblico o non sottoscritte con firma autografa, saranno dichiarate escluse. Per l'invio tramite PEC la domanda e gli altri Allegati richiesti al successivo comma 13 per il quale è prevista la firma del legale rappresentante (o delegato con procura) devono essere sottoscritti con firma digitale: si precisa che qualora le dichiarazioni richieste non siano sottoscritte dal legale rappresentante, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, copia elettronica scannerizzata dell'originale della procura e/o delega attestante il potere di firma; si precisa inoltre che la domanda di ammissione e le dichiarazioni sostitutive di cui al presente Avviso firmate digitalmente devono essere accompagnate da copia elettronica scannerizzata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
11. Per entrambe le modalità di trasmissione descritte ai precedenti commi 8 e 9 la documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio indicato al precedente comma 7, pena la irricevibilità della domanda di contributo. L'errata indicazione del mittente o dell'oggetto dell'Avviso Pubblico non costituisce motivo di irricevibilità.
12. Per tutte le comunicazioni che i richiedenti e i beneficiari devono far pervenire ai sensi del presente Avviso Pubblico, la Regione Basilicata e il Soggetto Gestore non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e/o causati dal gestore della casella di posta elettronica o comunque imputabili a negligenza del mittente, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
13. La documentazione da inviare obbligatoriamente sia in formato cartaceo che su supporto informatico dovrà essere composta da:
 - a. Stampa della domanda compilata on line (comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico comprensiva dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati personali") debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente (**Allegato B**);
 - b. Scheda Tecnica e finanziaria del programma degli investimenti secondo il fac simile di



- cui all' (**allegato D**) firmata dal soggetto richiedente;
- c. i preventivi dettagliati per le forniture di cui alle categorie di spesa dell'art 7 del presente Avviso (almeno nr. 1 preventivo per tipologia di fornitura) firmati dal fornitore;
 - d. copia libro cespiti aggiornato, timbrato e firmato dal legale rappresentante (tale documento può essere trasmesso anche solo su supporto informatico);
 - e. copia documentazione fiscale con documentazione attestante l'approvazione dello stesso, ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, ultima dichiarazione dei redditi effettivamente presentata accompagnata dalla ricevuta telematica di trasmissione; tale documento può essere trasmesso anche solo su supporto informatico;
 - f. copia del titolo di disponibilità dell'immobile interessato dal programma degli investimenti;
 - g. copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
 - h. per le richieste che non siano sottoscritte dal legale rappresentante, copia della procura e/o dell'atto di delega attestante il potere di firma;
 - i. Documentazione attestante i punteggi autoattribuiti così come indicati per ciascun criterio nell'**allegato C**. Tale documentazione deve essere datata antecedentemente alla data di trasmissione della documentazione di cui al precedente comma 13.
14. Successivamente alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 7, il Soggetto Gestore invierà all'Ufficio regionale competente l'elenco dei potenziali beneficiari che hanno confermato la domanda telematica trasmettendo, nei termini, la documentazione di cui al precedente comma 13. L'Ufficio regionale competente prenderà atto con proprio provvedimento dell'elenco che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul portale della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it.

Articolo 10 – Criteri di attribuzione dell'ordine istruttorio delle domande di agevolazione

1. L'ordine di istruttoria delle istanze alle agevolazioni è determinato dal punteggio ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica, sulla base dei criteri di priorità indicati nell'allegato C al presente Avviso Pubblico.
2. Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine istruttorio progressivo sarà attribuita in funzione del minore valore dell'investimento candidato; nel caso ancora di ulteriore parità, la priorità sarà attribuita all'impresa che si è autoattribuita il punteggio di cui al criterio 2. Nel caso in cui tutte le imprese di pari punteggio si siano attribuite il punteggio di cui al criterio 2 la priorità sarà assegnata all'impresa che si è attribuita, rispetto al criterio de quo, il punteggio più alto. In caso di ulteriore parità, la priorità sarà attribuita all'impresa che si è autoattribuita il punteggio di cui al criterio 7. In caso di ulteriore parità, la priorità sarà attribuita all'impresa che si è autoattribuita il punteggio di cui al criterio 3a4 oppure 3b4. Nel caso di ulteriore parità, che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, la priorità sarà attribuita mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati che si contengono la posizione rientrante nella dotazione finanziaria.
3. Qualora si determinino disponibilità finanziarie, derivanti da decadenza o inammissibilità delle domande presentate, rinunce, revoche, riduzione del contributo concedibile o risorse aggiuntive, si procederà allo scorrimento dell'elenco dei potenziali beneficiari fino

all'esaurimento della dotazione finanziaria resasi disponibile, dandone comunicazione con nota ufficiale al/i soggetto/i beneficiario/i interessato/i rientrante/i nello scorrimento unitamente alla richiesta di documentazione di cui al precedente comma 13.

4. In caso di disponibilità finanziarie residue o aggiuntive, la Regione può stabilire la riapertura dei termini di presentazione delle domande. L'avviso di riapertura dei termini sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul portale della Regione Basilicata www.basilicatanet.it.

Articolo 11 – Istruttoria delle istanze

1. Ai fini del riconoscimento del contributo, il Soggetto Gestore effettuerà le seguenti verifiche:

Verifica di ricevibilità

Tale fase è finalizzata alla ricevibilità della richiesta attraverso la verifica:

- a. dei termini e delle forme di inoltro previsti dal presente Avviso;
- b. della rispondenza tra la domanda compilata e generata dal sistema telematico e quella trasmessa successivamente nell'ambito della documentazione di cui al precedente articolo 9 comma 13;
- c. dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 3 e dei requisiti di ammissibilità dell'investimento di cui al precedente articolo 6.

Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, nel caso di carenza di uno dei requisiti di ricevibilità, la domanda sarà dichiarata irricevibile.

Verifica di ammissibilità

Tale fase è finalizzata alla ammissibilità della richiesta attraverso la verifica:

- a) del punteggio ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica, attraverso il controllo della rispondenza tra i criteri di priorità applicati e la documentazione di supporto prescritta. Non saranno confermati i punteggi non supportati da idonea documentazione. Nel caso in cui, sulla base della documentazione prodotta a supporto il punteggio spettante sia inferiore a quello ottenuto nella fase di inoltro della candidatura telematica, l'istanza interessata perderà l'ordine istruttorio acquisito e verrà collocata in coda al proprio elenco di appartenenza. L'ordine di posizione in coda, tra gli eventuali soggetti richiedenti che hanno perso l'ordine istruttorio acquisito, sarà determinato sulla base del valore del punteggio ricalcolato. Tale elenco sarà pubblicato sul sito www.basilicatanet.it e aggiornato di volta in volta che sarà chiuso l'iter istruttorio della pratica interessata.
 - b) Ammissibilità, rispondenza dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese ammissibili, ed alle finalità dell'investimento candidato.
2. Saranno ammesse alle agevolazioni le iniziative che superino con esito positivo tale verifica. Le istanze che non avranno superato questa verifica saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990.
 3. Qualora la documentazione dovesse risultare carente sia nella fase di ricevibilità che di ammissibilità, potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni ovvero ulteriore documentazione necessari ai fini della completa valutazione della domanda. I chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti dovranno pervenire, attraverso una delle modalità di trasmissione di cui al precedente all'articolo 9, commi 8 e 9, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta medesima. In caso contrario la domanda di contributo sarà valutata negativamente ed esclusa dal contributo, ritenendo che il richiedente vi abbia rinunciato, nel rispetto della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. La



documentazione a supporto dei punteggi autoattribuiti non potrà riportare data successiva alla data di trasmissione della documentazione di cui al precedente articolo 9 comma 13.

4. Saranno effettuati controlli, anche a campione (almeno sul 10% delle domande, sui dati autodichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.
5. Per le istanze che saranno dichiarate ammissibili, previe le verifiche e i controlli imposti dalla normativa di riferimento, Sviluppo Basilicata SpA procederà ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
6. Il provvedimento di concessione sarà notificato al beneficiario, che dovrà comunicare a Sviluppo Basilicata SpA la formale accettazione. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammesse, le spese escluse dalle agevolazioni con i motivi di esclusione, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, i motivi di revoca, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
7. Unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione l'impresa beneficiaria dovrà comunicare il numero di conto corrente dedicato anche non in via esclusiva con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente (fac simile **Allegato E** "dichiarazione flussi finanziari").

Articolo 12 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il Contributo viene erogato in un'unica soluzione a seguito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'intervento e dietro presentazione della richiesta di erogazione del contributo di cui all'**Allegato F** "Modulo di richiesta del contributo ed invio documentazione finale di spesa" e previa acquisizione da parte di Sviluppo Basilicata della certificazione di regolarità contributiva (DURC). Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
 - copia fotostatica delle fatture debitamente quietanzate e di altri documenti aventi eguale valore probatorio relativa a tutte le spese sostenute, previo annullamento degli originali con apposita timbratura recante la dicitura di cui al successivo articolo 13;
 - dichiarazioni liberatorie in copia conforme o originale rilasciate in relazione alle fatture di cui al punto precedente secondo lo schema in **Allegato G**;
 - Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'attivazione del Codice ATECO del settore di attività dell'investimento se diverso da quello di appartenenza;
 - copia fotostatica estratto conto bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - documentazione fotografica degli eventuali acquisti di beni materiali;
 - dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute (**Allegato H**) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
 - copia delle certificazione/attestazioni rilasciate al beneficiario da Organismi Autorizzati (se previste);
 - copia delle certificazione/attestazioni rilasciate da Organismi Autorizzati ai fornitori di beni e



servizi (se previste);

- perizia tecnica asseverata in tribunale, secondo lo schema in allegato (**Allegato I**) "Schema di perizia tecnica giurata a conclusione dell'investimento", redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto nell'albo professionale competente;
 - Copia del contratto di finanziamento da parte di una banca o un intermediario finanziario autorizzato a favore dell'impresa non inferiore all'importo percentuale dell'investimento ammesso ad agevolazione richiesto dallo specifico criterio di cui ai punti 3a1 o 3a2 o 3a3 o 3a4 dell'allegato C (da allegare se sono stati confermati tali punteggi).
2. Per data di completamento dell'investimento si intende la data del pagamento (vale a dire la data di addebito delle somme sul c/c bancario o postale del beneficiario) dell'ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione, fatta eccezione per le spese direttamente riferibili alla Perizia Tecnica Giurata, le quali potranno essere quietanzate entro il termine di presentazione della domanda di erogazione del contributo di cui all'Allegato F.

L'investimento si intende completamente realizzato allorché:

- siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto;
 - tutte le spese sostenute siano riconducibili alle voci di cui all'art 7;
 - sia stata presentata idonea perizia tecnica giurata.
3. I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario (o postale), ricevuta bancaria e altri mezzi tracciabili previsti dalla normativa vigente. Sono esclusi dalle agevolazioni gli importi non pagati con le modalità sopra descritte e in particolare gli importi regolati:
- per contanti;
 - mediante cambiali scadenti oltre il termine ultimo per la conclusione del progetto;
 - attraverso cessione di beni;
 - attraverso compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle vigenti normative in materia.

Articolo 13 – Adempimenti Formali e Esposizione Contabile e Rilevanza Fiscale dell'Agevolazione

7. E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di riportare la dicitura "*Bene acquistato con il contributo di cui alla D.G.R. n. ____ del ____*" sulle relative fatture, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro.
8. E' fatto altresì obbligo all'impresa beneficiaria di acquisire, contabilizzare, conservare ed esibire, ove richiesto, tutta la documentazione elementare (contratti, corrispondenza, ordini, fatture) inerente all'investimento agevolato, che potrà essere oggetto di esame in sede di controllo.

Articolo 14 – Obblighi del soggetto beneficiario

1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:

- a) avviare l'investimento entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione dell'agevolazione, e darne comunicazione al soggetto gestore

- unitamente alla comunicazione del conto corrente. Per data di avvio dell'investimento si rimanda alla specifica definizione di cui all'allegato A.
- b) ultimare l'investimento entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data di accettazione del provvedimento di concessione Il soggetto gestore, previa autorizzazione dell'ufficio competente, può, per motivate esigenze, differire il termine di ultimazione dell'investimento. La data di ultimazione dell'investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
 - c) comunicare al soggetto gestore l'ultimazione dell'investimento entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa, ed inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro i successivi tre mesi. Il soggetto gestore, previa autorizzazione dell'ufficio competente, può, per motivate esigenze, differire il termine di completamento dell'investimento di cui al precedente articolo 12 comma 2.
 - d) richiedere al soggetto gestore, con istanza motivata, l'autorizzazione alla modifica o variazione dei contenuti, tipologia e prezzi e modalità di esecuzione dell'investimento superiore. In nessun caso l'approvazione di variazioni all'investimento potrà comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.
 - e) fornire, durante la realizzazione degli investimenti, su richiesta della Regione Basilicata e/o del soggetto gestore i dati sull'avanzamento dell'investimento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'investimento ammesso a finanziamento;
 - f) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 agosto 2020 e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti.
 - g) consentire alla Regione Basilicata, anche per il tramite del soggetto gestore, di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata degli stessi vincoli come prescritto nel presente Avviso.
 - h) non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni mobili acquistati con le agevolazioni per un periodo minimo di 3 anni dalla data di completamento dell'investimento di cui al precedente articolo 12 comma 2. E' consentita comunque la sostituzione di impianti o attrezzature e arredi divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata al Soggetto Gestore per la relativa autorizzazione.
 - i) non trasferire la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazione fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo di 3 anni dalla data di completamento dell'investimento di cui al precedente articolo 12 comma 2. Sono possibili la cessione, l'affitto o l'usufrutto di azienda o ramo di azienda subordinandole all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.
 - j) acquistare i beni oggetto di agevolazione da terzi a condizioni di mercato.

Articolo 15 – Operazioni straordinarie di impresa (escluse per le società consortili e le PMI in forma di cooperativa)

1. Nel caso in cui un'impresa, ad esclusione delle società Consortili e delle PMI in forma di cooperative, intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve darne comunicazione al soggetto gestore; a tal fine deve avanzare una specifica istanza tesa alla verifica del mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità e deve fornire:

- A) nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:
- copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto di contributo interessati dal trasferimento medesimo nonché, l'impegno da parte del locatario al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente e all'assunzione della piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
 - dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa locataria con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto, nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;
 - dichiarazione dell'impresa locataria di accettazione delle attività riferite al progetto;
- B) nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda:
- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto finanziato;
 - dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto;
 - In entrambi i casi si richiede la visura camerale ed il certificato CCIAA con vigenza della nuova impresa destinataria del contributo e della sede operativa interessata.
 - Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione
 - delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
 - Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni il soggetto gestore espletterà le necessarie valutazioni in ordine alla conferma o revoca delle agevolazioni concesse.

Articolo 16 – Decadenza dell'agevolazione

1. Il soggetto gestore procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.m.i, all'adozione dei provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a) qualora l'investimento non venga avviato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione.
 - c) qualora sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario nella domanda di concessione del contributo;
 - d) qualora sia accertata la produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
 - e) qualora non siano rispettati i termini di cui al precedente articolo 14 comma 1 lett. b e c);
 - f) mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico.
 - g) qualora dalle verifiche e dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e della documentazione prodotte, il dichiarante decadrà dai benefici fermo restando quanto previsto sulle responsabilità penali dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17 – Revoca del contributo

1. Il soggetto gestore procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di revoca totale dalle agevolazioni nei casi di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a) nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 3 anni successivi al completamento delle operazioni;
 - b) nel caso di trasferimento dell'unità locale oggetto dell'agevolazione al di fuori del territorio regionale nei 3 anni successivi al completamento del programma dell'investimento;
 - c) nel caso di eventuali irregolarità sulle spese rendicontate e cofinanziate accertate e segnalate dall'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza;
2. la Regione Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di revoca parziale dalle agevolazioni nei casi come di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a. nel caso in cui i costi sostenuti per il programma di investimento risultino inferiori a quelli indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'entità delle agevolazioni sarà ridotta in relazione ai costi effettivamente sostenuti;
 - b. qualora vengano alienati, ceduti o distolti dall'uso, in modalità e forme diverse da quanto previsto ai precedenti articoli 14 e 15 i beni materiali o immateriali, diversi dai beni immobili, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima dei tre anni dal completamento delle operazioni;
 - c. qualora i singoli beni materiali o immateriali oggetto dell'investimento agevolato abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiore a quella prevista per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti;
3. nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera b), la revoca è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, al bene distolto e al periodo di mancato utilizzo del bene medesimo con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il soggetto beneficiario comunica tempestivamente all'ufficio regionale competente l'eventuale distrazione del bene agevolato prima del suddetto termine. Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni senza che il soggetto beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente direttamente o indirettamente al bene distratto, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto del bene agevolato prima del prescritto termine, costituisca una variazione sostanziale programma di investimento, la revoca è pari all'intero contributo concesso.
4. nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera c) si procederà a revoca parziale delle agevolazioni e alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni economiche eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero comunque recuperate.
5. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.

Articolo 18 – Cumulo

5. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" per il periodo 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente Avviso pubblico non possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi in relazione alle stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali fissati dal presente Avviso Pubblico. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia che utilizza fondi pubblici, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti dal presente Avviso Pubblico per ciascun costo ammissibile.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dalle imprese all'Amministrazione Regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi nonché per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata - Giunta Regionale, con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 8 - 85100 Potenza.
4. Responsabile del trattamento dei dati è Sviluppo Basilicata SpA
5. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.

Articolo 20 – Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

Articolo 21 – Disposizioni finali

1. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte della Regione Basilicata in merito ai quesiti di interesse generale inoltrati dai richiedenti. Tali risposte integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.
2. I termini di cui al presente Avviso Pubblico si intendono in giorni naturali e consecutivi. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile successivo.
3. Nella candidatura telematica di contributo il richiedente dovrà indicare le modalità ed il recapito elettivo per ricevere tutte le comunicazioni ai fini di cui al presente Avviso Pubblico. La Regione Basilicata e il Soggetto Gestore non assumono alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da errore nel recapito indicato in domanda ovvero da eventuali disguidi o ritardi postali e/o causati dal gestore della casella di posta elettronica o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. La modulistica sarà disponibile sul portale: www.regione.basilicata.it.
5. La struttura regionale competente per l'attuazione e il controllo della gestione del presente Avviso Pubblico è l'Ufficio Politiche di Sviluppo e Task Force del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
6. Il responsabile del Procedimento per l'Amministrazione Regionale è il Dirigente dell'Ufficio Politiche di Sviluppo e Task Force Occupazione.